

# TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

**PROTOCOLLO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE UDIENZE DIBATTIMENTALI PENALI, COLLEGIALI E MONOCRATICHE, DELLE CORTI DI ASSISE E DEL G.U.P., DEL TRIBUNALE DI NAPOLI**

con

**PROCURA DELLA REPUBBLICA, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI, GIUNTA DISTRETTUALE DELL'A.N.M. E CAMERA PENALE DI NAPOLI.**

## ***I. Orario di inizio delle udienze.***

L'udienza penale dibattimentale, monocratica e collegiale, inizia di regola alle ore 9.00 e comunque entro e non oltre le ore 9.15.


Tutti i giudizi ordinari vengono fissati in prima comparizione – dal P.M. o dal GUP – sulla base di conformi indicazioni provenienti dalla Presidenza del Tribunale alle ore 9.00.

Le parti ed il giudice assicurano la propria presenza in aula alle ore 9.00, al fine di programmare l'udienza (p. es. dando disposizioni sulla traduzione dei detenuti, valutando preliminarmente eventuali impedimenti e la presenza di tutte le “relate” di notifica dei testimoni, prendendo contatti sulle ipotesi di applicazione della pena da sottoporre al giudice).

*Dal rispetto di questo punto dipende, pregiudizialmente, gran parte della riuscita e della efficacia della presente proposta.*

## ***II. Udienza di smistamento innanzi al Tribunale in composizione monocratica e collegiale.***

Sia per il rito collegiale che per quello monocratico, con eccezione dei giudizi con imputati detenuti anche solo agli arresti domiciliari o per reati prossimi alla



prescrizione, la prima udienza di ogni processo è dedicata allo "smistamento" dello stesso, e pertanto:


- si procede all'accertamento in ordine alla regolare costituzione del rapporto processuale, anche con riferimento all'assistenza del difensore di ufficio all'imputato che sia privo di quello di fiducia o alla nomina di un sostituto processuale ai sensi dell'art. 97 c. 4 c.p.p.;
- si procede alla discussione delle questioni preliminari ed all'apertura del dibattimento;
- vengono ammessi i mezzi di prova e concordato con le parti il programma dell'istruttoria dibattimentale;
- si procede alla definizione dei giudizi per ragioni processuali e di prescrizione nonché alla definizione dei giudizi ex art. 444 c.p.p. e dei giudizi abbreviati non condizionati all'assunzione di prove dichiarative.
- non si procede all'assunzione delle prove (pertanto le parti non procedono per tale udienza alla citazione dei propri testi, né il giudice ne autorizza la citazione). Nel caso in cui testimoni, consulenti o periti siano presenti in aula, l'esame avrà luogo, solo se vi è consenso del P.M. e del difensore, preferibilmente in orario successivo alla trattazione dei giudizi fissati in prima comparizione, concordata in udienza con le parti.

Per "reati prossimi alla prescrizione", si intendono quei reati per i quali la prescrizione si maturi entro l'anno dalla prima udienza.

### **III *Fasce orarie per la trattazione dei processi.***

- > **I fascia: ore 9.00 - ore 12.00.**
- > **II fascia: ore 12.00 -ore 16.00**

Fin dalla prima udienza dedicata allo smistamento dei processi e quindi celebrata all'interno della prima fascia oraria, il rinvio di ogni singolo processo sarà disposto con puntuale indicazione a verbale non solo del giorno ma anche della fascia oraria nella quale avrà luogo la trattazione.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'P. P. P.' followed by a flourish.

All'interno delle singole fasce, l'ordine di trattazione terrà conto delle prenotazioni dei difensori.

Nel formare il ruolo, il giudice tiene conto delle fasce orarie in cui i giudizi sono fissati o rinviati.

Nell'ambito delle singole fasce, nel formare il ruolo e comunque nell'effettiva trattazione, il giudice dà la precedenza ai giudizi direttissimi ed a quelli con imputati detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione in aula delle parti, ai giudizi per i quali riscontri nullità, difetti di notifiche od altre fattispecie processuali (quali legittimo impedimento a comparire dell'imputato o difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato e simili), che possono portare ad una immediata definizione o rinvio del giudizio.

Nel caso in cui gli Uffici Giudiziari o le Parti abbiano precedente conoscenza della impossibilità di celebrazione dell'udienza o del singolo processo, ne danno tempestivo avviso alle parti ed alla cancelleria del giudice o collegio interessato. In tal caso, P.M. e difensori provvederanno autonomamente ad informare per le vie brevi i testimoni delle rispettive liste che non dovranno comparire in udienza.

Qualora il rinvio dell'udienza sia determinato da cause relative al Giudice, lo stesso provvederà, nei medesimi tempi e con le medesime formalità, ad avvertire le parti

#### **IV. *Orario di conclusione delle udienze.***

- > La trattazione dei processi non potrà proseguire oltre le ore **16,00**.
- > Solo per la definizione delle attività in corso, l'udienza potrà protrarsi **fino e non oltre le ore 17,00**, salvo che tutte le parti prestino consenso a procedere anche oltre tale orario.

- > **Soltanto nel caso di processi con imputati detenuti, i cui termini massimi di custodia cautelare scadano entro 60 giorni, l'udienza potrà protrarsi fino alle ore 20,00.**

#### **V. *Udienza Preliminare e Udienza innanzi alla Corte di Assise.***

In tali udienze troveranno applicazione le indicazioni dianzi formulate nei limiti in cui siano compatibili.


Non essendo prevedibile, in tali casi, la celebrazione dell'udienza di smistamento, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ed il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di Assise dovranno contenere, ove possibile, l'indicazione, oltre che del giorno, anche della fascia oraria nella quale si procederà alla trattazione del processo.

#### **VI. *Tutela del diritto alla maternità del difensore***

> In caso di istanza di rinvio avanzata da difensore che versi nelle condizioni previste dall'art. 16 T.U. 151/01 (due mesi antecedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi al parto medesimo), il giudice valuterà la possibilità e l'opportunità di accogliere la richiesta di rinvio dell'udienza, tenuto conto dell'urgenza, della volontà delle altre parti e del numero dei soggetti processuali

> Nell'organizzazione e trattazione delle udienze, il giudice terrà conto dell'eventuale richiesta di priorità avanzata dal difensore in evidente o documentato stato di gravidanza o in periodo di allattamento.

> Gli uffici di cancelleria terranno conto dell'evidente o documentato stato di gravidanza degli avvocati, cercando di dare loro la precedenza nello svolgimento degli adempimenti d'ufficio..



### ***Uso della toga.***

Giudici, Pubblico Ministero e Difensori hanno l'obbligo di indossare la toga in tutte le udienze (comprese le udienze preliminari e quelle innanzi al Tribunale del Riesame). I Giudici Popolari avranno cura di indossare abiti consoni alla delicata funzione svolta.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si impegna a vigilare sul rispetto di tale obbligo.


### ***VII. Difensori di ufficio***

I difensori, tenuto anche conto delle indicazioni e delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel febbraio 2003, hanno l'obbligo di assicurare la propria reperibilità nel giorno di turno assegnato e la propria assistenza per tutta la durata del procedimento.

Il Giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine il Difensore d'ufficio nominato ex art. 97, co. 1, c.p.p. che, senza valida giustificazione, non si presenti in udienza, così come il Difensore di turno per le sostituzioni, ex art. 97, co. 4, c.p.p., che non si renda reperibile, violando le regole del turno stabilite dal Consiglio dell'Ordine: tanto, solo nel caso in cui il comportamento del difensore comporti il rinvio del processo.

### ***VIII. Deliberazione***

Le camere di consiglio necessarie per l'adozione delle deliberazioni, fermo restando il dispositivo di cui agli artt. 424, 525 e 598 c.p.p., vanno tenute al massimo al termine della trattazione dei processi relativi ad ogni singola fascia oraria.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

**IX: Comportamento dei Difensori e del P.M..**

Pubblico Ministero e Difensori evitano di entrare nel locale/camera di consiglio adiacente l'aula di udienza prima e durante l'udienza se non per esaminare, insieme e con il Giudice, questioni a discussione non procrastinabile, o che riguardino esigenze di riservatezza delle Parti private. Evitano, altresì, in aula di conferire con il Giudice con modalità tali da non consentire ai presenti di ascoltare cosa viene detto.

**X. Il presente Protocollo non potrà, in ogni caso, costituire strumento per esigere dal Giudice prassi o provvedimenti contrastanti con norme processuali od ordinamentali.**

**XI. *Verifica periodica***

A dicembre di ogni anno, all'esito di una consultazione tra i Dirigenti degli Uffici Giudiziari, i rappresentanti dell' A.N.M., del Consiglio dell'Ordine, della Camera Penale, i Dirigenti amministrativi, i Magistrati e gli Avvocati, si organizza un pubblico incontro per discutere sull'effettiva applicazione del protocollo e proporre eventuali variazioni suggerite dall'esperienza, che abbiano trovata diffusa condivisione.

Napoli, 24 aprile 2012


***Il Presidente della Camera Penale di Napoli:***



***Il Presidente della Giunta Distrettuale dell'A.N.M.:***



***Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli:***



***Il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli:***

*Maurizio Fragnano P.A.*

***Il Presidente del Tribunale di Napoli:***

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dott. Carlo ALEMI